legislatura xv — 1^a sessione — discussioni — 2^a tornata del 30 maggio 1884

giorni più tristi e più neri assai di questo; ma i nostri padri non disperarono, anzi al console sconfitto, che non aveva disperato, votarono applausi e corone, e ben si apposero, perchè dopo Canne venne Zama! (Bene! Bravo!)

Indelli. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Indelli.

Indelli. Prima che l'onorevole ministro prenda a parlare, io vorrei chiedere a lui, si illustre giureconsulto, una spiegazione intorno a quell'articolo 6º del trattato, al quale alluse l'onorevole relatore, e che è relativo al contenzioso amministrativo.

Per verità si rileva anche dal Libro Verde che quella disposizione è stata per i Governi di Francia e d'Italia una specie di letto di Procuste.

Senza disapprovare quello che si è fatto, io non posso tuttavia ritenere ciò che ha detto l'onorevole relatore; che, cioè per questa parte noi abbiamo avuto un notevole vantaggio. Ed è per ciò che chiedo al ministro degli affari esteri una spiegazione.

Che cosa, o signori, avevamo finora a Tunisi? Il tribunale consolare era nè più nè meno che un tribunale italiano, e quindi aveva anche la competenza del contenzioso amministrativo, in virtù della legge 20 marzo 1865.

Passando tutta la competenza di quel tribunale a quello francese, vi passa anche la competenza del contenzioso amministrativo italiano, nei rapporti fra gli italiani e la pubblica amministrazione.

Si dice che questo è un vantaggio, e lo capisco. Conchiudendosi un trattato, come quello che è sottoposto al nostro esame, ciò era indispensabile. Ma io vorrei domandare all'onorevole ministro degli affari esteri se egli creda possibile una schietta e razionale applicazione della nostra legge 20 marzo 1865, in terra straniera per parte di un tribunale francese.

La Francia in fatto di contenzioso amministrativo è retta da un sistema affatto opposto al nostro: in questa materia i francesi e gl'italiani appartengono a due scuole opposte. E quindi una magistratutra francese, non certo educata alle nostre idee per le quali siamo addivenuti all'abolizione del contenzioso amministrativo, non mi affida troppo.

Ma questo non basta: i tribunali italiani, nell'applicazione della legge del 20 marzo 1865, checchè si dica, brancolano spesso nelle tenebre. Per fortuna abbiamo la Corte di cassazione di Roma che più volte ci ha indirizzato i tribunali del regno verso la retta applicazione di quella legge.

Tuttavia anche questa giurisprudenza della Corte di cassazione di Roma, che cercano di studiare i magistrati italiani, non è sembrata sempre costante. Nei primi tempi dalla legge 20 marzo 1865 fu più larga per la competenza giudiziaria. Poscia mi è sembrato che abbia indietreggiato alquanto. Checchè sia di ciò, io dico, credete pratico che un tribunale francese, in paese straniero, possa dare affidamento di una schietta applicazione di una legge italiana di quella importanza che tocca le più alte giurisdizioni dei vari poteri dello Stato? I tribunali di tutti i paesi sono spesso chiamati ad applicare delle leggi straniere in questioni relative e alle persone e ai beni. Ma, lo ripeto, le leggi giurisdizionali non han nulla da fare con ciò: e qui s'impone una competenza speciale ai tribunali stranieri, una competenza che non han mai avuto per ragione di materia, e ciò nei soli affari italiani. Si tratta di una legge che tiene più particolarmente ai principî fondamentali su cui poggia tutto quanto il nostro reggimento politico e amministrativo.

Essa è qualche cosa di così elevato, tiene così dappresso proprio alle nostre libertà politiche, che è difficile sperare che a Tunisi questa legge possa essere sul serio applicata da un tribunale francese, cioè da magistrati educati a tutt'altre tradizioni, a tutt'altre leggi, a tutt'altro regime, e che per i nazionali loro, gl'indigeni e altri, seguono delle leggi affatto opposte.

Non avendo io fatto che domandare una spiegazione, finisco il mio dire. Desidero che l'onorevole ministro, con la sua saggezza, mi possa tranquillare intorno a questo mio gravissimo dubbio. Posto che il trattato si debba approvare, naturalmente bisognava provvedere anche ad assicurare il contenzioso amministrativo. E in ciò son d'accordo col ministro e col relatore. Col dare la competenza sul contenzioso amministrativo al tribunale francese, competenza che era del tribunale italiano consolare, si è ottenuto un vantaggio. Ma ora tutto sta a vedere se una questione di contenzioso amministrativo, possa essere decisa dal tribunale francese, con una garanzia sicura per gli italiani.

Di San Giuliano, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Di San Giuliano, relatore. Ho dimenticato di dire che alcuni dei miei colleghi della Commissione mi avevano dato l'incarico di sottoporre all'onorevole ministro due quesiti, cui egli vorrà dare per fermo, una sodisfacente risposta. Siffatti quesiti sono anche stati sollevati in una parte della